



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTE le disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato di cui al Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo Regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827;

VISTA la legge 241 del 7 agosto 1990 ss.mm.ii., recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTO, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del D. Lgs. n. 449/1999, che affida all'Amministrazione il compito di definire la programmazione tecnica ed economica delle corse e delle altre forme di competizione, di predisporre il calendario delle manifestazioni ippiche, di coordinare l'attività degli ippodromi e di determinare gli stanziamenti relativi ai premi ed alle provvidenze;

VISTA la Legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)";

VISTO, in particolare, l'art. 23-quater, comma 9, del richiamato Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla Legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell'ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all'ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI

delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall'adozione del medesimo decreto, vengono affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il D.M. n. 12939 del 20 dicembre 2019, con il quale sono stati adottati i principi generali per la formulazione del calendario delle corse a partire dalla programmazione dell'anno 2020 e che ha stabilito l'adozione, su base annuale, di un decreto dipartimentale recante i criteri per la redazione del calendario annuale delle corse;

CONSIDERATO che il predetto D.M. dispone che il calendario nazionale delle corse sia adottato sulla base di principi volti a garantire un adeguato numero di giornate di corse per l'attività di selezione e di preparazione alle corse di selezione, l'armonizzazione delle diverse esigenze che riguardano la selezione agonistica, l'attività degli ippodromi e degli operatori e per consentire una distribuzione territoriale degli ippodromi in attività nella singola giornata funzionale alla programmazione;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3), recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 3, il quale ha disposto, tra, l'altro, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume il nome di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste';

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato e integrato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2023, n. 72 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2023, n. 178;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11/01/2021 al numero 14, recante l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni;

VISTO il D.P.R. del 23 gennaio 2023, in corso di registrazione, con il quale è stato conferito al dott. Stefano Scalera l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica;



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI

VISTA la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 20 gennaio 2023, n. 29419 registrata dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, e successive modifiche ed integrazioni, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2023;

VISTA la direttiva del Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica 17 febbraio 2023, n. 107781 registrata dall'U.C.B. il 28 febbraio 2023 al n. 119, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono stati assegnati, in coerenza con la sopra citata direttiva ministeriale 20 gennaio 2023, n. 29419, gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 settembre 2023 con il quale è stato nominato il Direttore generale della Direzione generale per l'ippica, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 05 ottobre 2023 con visto n. 641 e registrato alla Corte dei conti al n. 1463 del 3 novembre 2023;

RAVVISATA l'opportunità di individuare i criteri per la formulazione del calendario nazionale delle corse per l'intero anno 2024, seppure subordinata alla verifica delle risorse stanziare per il comparto ippico mediante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024;

DECRETA

Art. 1

1. Per l'anno 2024 l'attività di redazione del calendario annuale delle corse deve razionalizzare, su base annuale, il numero delle giornate di corse distinto per disciplina, al fine di giungere ad un più equilibrato rapporto tra funzionalità delle corse, sviluppo agonistico e montepremi.
2. Per l'anno 2024, al fine di consentire l'ottimizzazione delle risorse disponibili e l'incremento del montepremi medio delle corse, il numero complessivo delle giornate di corse previste su base annuale è ridotto del 3% circa rispetto all'anno 2023 e, per l'effetto, le giornate di corsa sono previste nel numero complessivo di 1.258 giornate, di cui n. 836 giornate per la disciplina del trotto e n. 422 giornate per la disciplina del galoppo, oltre alle giornate aggiuntive finanziate dalla Regione Sardegna e da altri enti territoriali.



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI

3. Il numero complessivo delle giornate di corse di cui al precedente comma può essere variato, con provvedimento del Direttore Generale, entro un limite massimo di variazione in aumento o in diminuzione del 2%.
4. Nel calendario nazionale delle corse ippiche per l'anno 2024 le giornate di corse da attribuire alle società di corse sono definite tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili ed in considerazione della valutazione dell'ippodromo, operata sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti destinati allo svolgimento dell'attività ippica, delle loro caratteristiche di attrattività e ospitalità, delle caratteristiche legate alle apparecchiature di ripresa televisiva e delle attitudini delle società di corse ad organizzare corse attrattive per operatori, pubblico e scommettitori, riferite all'anno 2023.
5. Le giornate di corse da attribuire alle società di corse, di cui al precedente comma, possono essere variate per specifiche esigenze tecniche di programmazione, con un limite massimo di variazione in aumento o in diminuzione del 15% rispetto a quanto previsto nel 2023 nello stesso ippodromo.
6. Su base annuale, il numero di giornate di corse per singolo giorno e nel totale annuale deve essere tale da garantire una distribuzione territoriale il più possibile omogenea tra gli ippodromi in attività; l'assegnazione del montepremi, da attribuire agli ippodromi, è definito tenuto conto del rapporto costo/benefici, dell'esigenza di razionalizzare la distribuzione delle giornate di corsa e delle risorse finanziarie disponibili, prevedendo una maggiore concentrazione delle giornate di corsa durante i fine settimana rispetto ai giorni feriali.
7. Salvo comprovate esigenze specifiche, il numero massimo di riunioni per la stessa giornata di corsa deve essere pari o inferiore a 6, al fine di evitare la possibile coincidenza delle diverse corse in programma e rendere più funzionale la gestione della diretta televisiva.

Art. 2

1. Per armonizzare le diverse esigenze che riguardano la selezione agonistica, l'attività degli ippodromi e degli operatori, il numero massimo delle corse disputabili per giornata è stabilito in nove per il trotto ed in sei per il galoppo, salvo autorizzazione,



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI

previa richiesta da parte delle società interessate, di un maggior numero di corse, in occasione di manifestazioni di particolare interesse. Le società di corse, previo accordo con le associazioni di categoria, nell'ambito delle risorse stanziare a livello di giornate ordinarie, possono presentare all'Amministrazione una proposta di aumento del numero di corse o di incremento del montepremi medio per corsa con conseguente rimodulazione del numero di giornate, che non deve recare pregiudizio all'articolazione complessiva del calendario nazionale.

2. Nella redazione del calendario, deve essere evitata la sovrapposizione tra ippodromi limitrofi per specialità, in considerazione della collocazione geografica e del bacino di utenza tra gli impianti in cui si svolge la medesima disciplina.
3. Nell'ipotesi di impianti di nuova apertura che in ogni caso non abbiano svolto nell'anno precedente alla data di approvazione del presente provvedimento attività di corse, i convegni saranno programmati in considerazione del numero di giornate assegnate nella macroarea, in modo da non arrecare pregiudizio agli ippodromi già in attività nel medesimo bacino di utenza ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili, mentre il montepremi è determinato in funzione delle risorse finanziarie disponibili e del bacino di utenza in modo da non creare squilibri rispetto alle altre aree geografiche.
4. Il recupero di convegni o corse non disputati è escluso qualora la mancata effettuazione dipenda da cause non riconosciute di forza maggiore dall'Amministrazione oppure da scioperi. In tale fattispecie, come in caso di revoca del riconoscimento alla singola Società di corse, l'Amministrazione ha facoltà di assegnare ad altri ippodromi le giornate di corse inserite in calendario oppure utilizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione nazionale tenendo conto della collocazione geografica e del bacino di utenza.

Art. 3

1. Al fine di costruire un percorso tecnico volto alla selezione dei migliori cavalli, il calendario annuale e le relative dotazioni dei Grandi Premi del trotto viene emanato sulla base degli accordi raggiunti in sede dell'Unione Europea del Trotto (UET), tenendo conto anche delle risorse finanziarie disponibili.
2. L'assegnazione dei Grandi premi ANACT, del Gran Premio FEDERNAT e del Palio dei Proprietari, per il trotto viene effettuata a seguito di presentazione, da



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI

parte delle Società di corse interessate, di un progetto relativo alle modalità di organizzazione dell'evento.

3. Il calendario annuale e le relative dotazioni delle corse di Gruppo e Listed di galoppo viene emanato secondo la classificazione operata dal Comitato Pattern Europeo sulla base dei rating dei cavalli partecipanti alle corse e delle disposizioni contenute nell'*European Pattern Book* che disciplinano le corse di Gruppo e Listed dei diversi paesi aderenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

Art. 4

1. La programmazione delle corse degli ippodromi in attività è organizzata su sei giorni la settimana, ordinariamente da martedì a domenica, salvo festività.
2. Per il periodo da aprile a ottobre, la programmazione delle corse degli ippodromi in attività è organizzata, in via sperimentale e salvo specifiche esigenze, su sette giorni la settimana.
3. Nella singola giornata, la programmazione delle corse è articolata, salvo esplicita autorizzazione, nella fascia oraria tra le 13,00 e le 20,00. Nel periodo estivo, che decorre dal 6 giugno 2024 al 7 settembre 2024, le corse devono svolgersi nella fascia oraria dalle 18,30 alle 23,30 (orario di partenza dell'ultima corsa della giornata). Eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente qualora la disputa delle giornate di corse avvenga in condizioni di temperatura e di umidità relativa tali da consentire l'attività agonistica del cavallo in condizioni di sicurezza e di benessere. Per il pagamento dei compensi dovuti agli addetti al controllo e disciplina corse l'indennità notturna sarà corrisposta per le giornate in cui l'ultima corsa parte dopo le ore 22.00.
4. La predisposizione del palinsesto deve avvenire indirizzando la programmazione, in modo da lasciare intercorrere, tra l'una e l'altra corsa, una costanza di tempo minimo di 10 minuti. Tale limite è ampliato in occasione della programmazione di Grandi Premi del trotto e corse di Gruppo, Listed ed Handicap principali di galoppo.

Art. 5



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIQPAI

1. Al fine di ottimizzare la programmazione delle corse, l'Amministrazione può autorizzare l'espletamento di specifiche manifestazioni aggiuntive, con provvedimento del Direttore Generale che ne disciplina le modalità.
2. La predisposizione dei libretti-programma deve avvenire in ogni caso nel rispetto dello stanziamento massimo previsto per il singolo ippodromo e osservando le disposizioni dirette ad evitare sovrapposizioni con ippodromi limitrofi per specialità nella formulazione delle corse, tenuto conto della collocazione geografica e del bacino di utenza tra gli impianti in cui si svolge la medesima disciplina.
3. L'Amministrazione opera il monitoraggio sulle risorse utilizzate per il montepremi, provvedendo, ove necessario, a rimodulare le dotazioni dei premi stabiliti per ogni singola giornata di corse, nel limite massimo di variazione in aumento o in diminuzione del 15% rispetto a quanto previsto nel 2023 nello stesso ippodromo.
4. Il presente provvedimento è sottoposto a revisione, ove necessario, in caso di modifica dei regolamenti delle corse, delle circolari di programmazione e del sistema di remunerazione degli ippodromi, con adozione di un sistema di classificazione degli impianti.

Il Capo Dipartimento
Stefano SCALERA
(firmato digitalmente ai sensi del CAD)